

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì - Cesena*



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29.06.1994

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 29.07.1994

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 22.05.1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 24.02.2000

Riapprovato e abrogati i precedenti con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 26.05.2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 104 del 29.11.2002

**Modificato e abrogati tutti i precedenti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 27.06.2005**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I NORME GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione della tassa comunale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Art. 3 – Attivazione del servizio
- Art. 4 – Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 5 – Presupposti della tassa, soggetti passivi ed esclusioni
- Art. 6 – Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

### **CAPO II TARIFFE UNITARIE E COMMISURAZIONI DELLA TASSA**

- Art. 7 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 8 – Modalità di applicazione della tassa per particolari condizioni del servizio
- Art. 9 – Criteri per le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni

### **CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

- Art. 10 – Categorie di contribuenza

### **CAPO IV TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICAZIONE TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

- Art. 11 – Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- Art. 12 – Locali ed aree tassabili con superfici ridotte
- Art. 13 – Casi di riduzione delle tariffe unitarie

### **CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 14 – Agevolazioni speciali
- Art. 15 – Riduzione tariffaria per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 16 – Limite massimo di cumulabilità delle riduzioni ed agevolazioni

### **CAPO VI DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- Art. 17 – Tassa giornaliera di smaltimento

### **CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI**

- Art. 18 – Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Art. 19 – Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 20 – Mezzi di controllo
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Sanzioni

### **CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie.

## **CAPO I NORME GENERALI**

### Art. 1

#### ***Istituzione della tassa annuale***

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "*Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*" disciplinata dal Decreto legislativo del 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

### Art. 2

#### ***Oggetto e campo di applicazione del Regolamento***

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa, secondo i criteri dalla legge dettando le disposizione per l'applicazione del tributo, ed in particolare definisce:
  - a) i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

### Art. 3

#### ***Attivazione del servizio***

1. Le modalità del servizio sono definite dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta....).

### Art. 4

#### ***Gettito complessivo della tassa annuale***

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, in misura pari ad una aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani al fine di stabilire il costo d'esercizio.

## Art. 5

***Presupposti della tassa, soggetti passivi ed esclusioni***

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa e dei soggetti passivi è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali a qualsiasi uso adibiti ed aree scoperte ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civile abitazione, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 del D.P.R. 915/1982). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stati stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
6. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia effettivamente utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

## Art. 6

***Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione***

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali ed alle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono stabiliti attraverso apposite campagne di rilevazione dei dati relativi alla produzione di rifiuto per le diverse categorie di utenza, svolte direttamente dal Comune su campioni adeguatamente rappresentativi; in mancanza di dette rilevazioni, possono essere utilizzati dati statistici medi elaborati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o di altri enti o Istituti pubblici di ricerca.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, su filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Si considerano inoltre tassabili, tutte le aree scoperte operative ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

## **CAPO II**

### **TARIFFE UNITARIE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

#### Art. 7

#### *Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.
3. In caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esecutiva ed è versata dall'amministratore come previsto dal precedente art. 5.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma quarto del D.Lgs. 507/93.

#### Art. 8

#### *Modalità di applicazione della tassa per particolari condizioni del servizio*

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona è dovuta in misura pari al 20% della tariffa.
2. Previa formale e motivata diffida dell'Utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nella misura del 40%. Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione al periodo di irregolare servizio.
3. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto disposto al precedente comma 1.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione dal tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con il diritto

allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2.

#### Art. 9

#### *Criteria per le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni*

##### 1. Criteri di esclusione:

- a) non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazioni e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
- b) non sono soggette alla tassa le aree scoperte adibite a verde.
- c) non sono soggette alla tassa le aree comuni del condominio di cui all'art 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- d) nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 12 di questo Regolamento.

##### 2. Criteri per le riduzioni tariffarie:

Sono ammesse riduzioni tariffarie in considerazione di oggettive condizioni di minor produzione dei rifiuti legate all'uso particolare dei locali in caso di:

- a) abitazione con unico occupante con superficie superiore a 40 mq;
- b) uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazione secondarie, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, o da chi risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi l'anno in località fuori dal territorio nazionale;
- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività.

##### 3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

##### 4. Criteri per le agevolazioni.

Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento a:

- a) riconoscimento di particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

- b) in caso di attività produttive, commerciali e di servizi, alla accertata minore produzione di rifiuti o all'esecuzione di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in seguito a interventi tecnico-organizzativi, che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, o ancora in caso venga dimostrato che le superfici tassate danno luogo a minore produzione di rifiuti urbani ordinari per l'avvio dei residui di produzione all'effettivo recupero o riutilizzo secondo la normativa vigente.

**CAPO III**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED**  
**AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.**

Art. 10

*Categorie di contribuenza*

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi , nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, si applicano le sottoindicate categorie, esse pure peraltro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definire con riferimento a quanto deliberato con il precedente regolamento:

Categorie di contribuenza:

- I. Locali adibiti ad uso abitazione
  - II. Locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili
  - III. Stabilimenti ed opifici
  - IV. Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigianale, pubbliche rimesse, depositi merce e simili.
  - V. Alberghi, sale convegno, teatri cinematografici, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili
  - VI. Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili
  - VII. Associazioni sportive, culturali e ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
  - VIII. Aree adibite a campeggi, distributori carburanti, stabilimenti balneari.
  - IX. Altre aree scoperte ad uso privato dove possono prodursi rifiuti.
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi.

**CAPO IV**  
**TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED**  
**AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

Art. 11

*Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree*

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere (diverse da quelle dei magazzini, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), silos e ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alle porzioni di tali locali di altezza inferiore a 2,00 m;
  - c) le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, resta salva l'applicazione della tassa per quei locali ed aree adibiti a servizi e non direttamente all'attività specifica;
  - e) unità immobiliari prive di arredi e suppellettili e/o di utenze (gas-acqua-luce).
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.
  - g) Locali, fabbricati e aree scoperte di servizio ai fondi rustici;
  - h) cavedi di sola aerazione, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti dell'attività che in esse si svolgono;
  - i) porticati, chiostri, passaggi coperti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - j) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);
  - k) aree scoperte adibite a verde, giardino o parco.
3. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di norma, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi, viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

## Art. 12

### ***Locali ed aree tassabili con superficie ridotte***

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:
  - a) Sono computate al 100% le superfici riguardanti aree scoperte operative adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
  - b) In casi di contestuale produzione nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate

le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e/o il loro eventuale avvio a processi di recupero o di riutilizzo secondo la normativa vigente:

Attività	percent. di riduz. sup. %
lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	50%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	30%
laboratori di analisi	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
pelletterie, tomaifici ed affini	50%
verniciature, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie	50%
metalmecchaniche, fabbrili	50%
falegnamerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	50%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%
lavorazioni tessili, maglierie, confezioni abbigliamento	50%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.

#### Art. 13

#### *Casi di riduzione delle tariffe unitarie*

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
  - a) abitazione con unico occupante con superficie superiore a 40 mq;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento del Comune;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
  - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. La riduzione di cui al punto a) sarà concessa automaticamente dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta dalla legge.
3. La riduzione di cui ai punti a) per i non residenti, b) c) ed e) saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previa accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/93.

## CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

### Art. 14

#### *Agevolazioni speciali*

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
  - a) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale riconosciute con deliberazione del Consiglio Comunale;
  - b) ABROGATO
  - c) ***Agevolazione speciale fino alla totale esenzione, ai sensi della Legge n. 549/1995 art. 1 c. 86, esclusivamente per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi***
2. L'esenzione o la riduzione, di cui al comma 1, lettera a) è concessa su domanda dell'interessato ed a condizioni che questi dimostri di averne diritto.  
Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.  
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.  
Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelli in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.  
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui al D.Lgs. 507/1993 art. 76.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
4. ***L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, nonché della misura della speciale agevolazione, fino alla esenzione totale, viene stabilita mediante atto deliberativo, per le categorie di cui al suddetto comma, al verificarsi di situazioni contingenti e penalizzanti sotto il profilo economico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.***

### Art. 15

#### ***Riduzione tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi***

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
  - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità pari ad almeno il 25% e che ciò risulti da dettagliata analisi sugli interventi effettuati, o un analogo diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati a condizioni che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare, producendo copia del contratto di smaltimento effettuato a mezzo impresa o ente autorizzato, di provvedere autonomamente nel rispetto delle disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche soggette a recupero o riutilizzo a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno 40% della produzione ponderale complessiva è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 50%.
2. nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni cui alle lettere a), b), e c), la riduzione tariffaria assentita, può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva dovrà essere quantificata dall'utente tramite relazione analitica sui processi di produzione utilizzati. La concessione delle citate agevolazioni sarà subordinata a verifica dei dati forniti dall'utente da parte del Comune.
4. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizioni che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui al D.Lgs. 507/93 art. 76.

#### Art. 16

##### ***Limite massimo di cumulabilità delle riduzioni e agevolazioni.***

1. Ai fini di una adeguata determinazione delle attenuazioni tariffarie e delle agevolazioni di cui agli art. 67, art. 66 e art. 59 comma 2 del D.Lgs. 507/93, onde evitare l'eccessiva riduzione del carico e l'antieconomicità dell'esenzione non si procede al cumulo delle riduzioni.
2. In caso di sussistenza di più cause di riduzioni verrà applicata la migliore per il contribuente.

## **CAPO VI**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

#### Art. 17

##### ***Tassa giornaliera di smaltimento***

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di

smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera ai sensi del D.Lgs. 507/93 art. 77. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per mq di superficie occupata è determinata in base a quella , rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dei 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare con modulo di versamento in c/c postale n. 17327479 intestato al Comune di Sogliano al Rubicone – Servizio Tesoreria - Tassa Smaltimento.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

## **CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI**

### Art. 18

#### *Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione*

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 70 del citato D.Lgs. La denuncia dovrà essere presentata utilizzando gli speciali moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione di detenzione dei locali nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui l'art. 9 del presente Regolamento, in difetto il Comune procederà secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 507/93.

### Art. 19

#### *Accertamento, riscossione e contenzioso*

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28.1.88, n. 43 dall'art. 20 del D.P.R. n. 638 e successive modificazioni.

#### Art. 20

##### ***Mezzi di controllo***

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### Art. 21

##### ***Rimborsi***

1. Nei casi di rimborso del tributo riconosciuto non dovuto, in caso di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo e in ogni caso di rimborso si procede secondo quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

#### Art. 22

##### ***Sanzioni***

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure indicate nella deliberazione del C.C. n. 75 del 18.6.98 e nei termini e modalità stabilite dai decreti legislativi 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni.
2. ABROGATO.

## **CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 23

##### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa dalla sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni.